


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 17 APRILE 2012, N. 75

**MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI: 20 GENNAIO 1997, N. 15:
“DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO
IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI” E
28 LUGLIO 2009, N. 18: “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2009”**



Art. 1*(Modifiche alla l.r. 15/1997)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare del tributo è determinato:

- a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
- b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;
- c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;
- d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
- e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;
- f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
- g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi.”.

2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997 le parole: “lettera e)” sono sostituite dalle parole: “lettera f)”.

3. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997 le parole: “lettere b) e c)” sono sostituite dalle parole: “lettere c) e d)”.

4. Al comma 1 dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997 le parole: “lettera e)” sono sostituite dalle parole: “lettera f)”.

Art. 2*(Modifica alla l.r. 18/2009)*

1. Il comma 11 dell'articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), è sostituito dal seguente:

“11. In fase di prima applicazione e fino alla effettiva entrata in esercizio degli impianti di trattamento finalizzati all'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 7 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), così come previsti nel piano regionale dei rifiuti e nei piani d'ambito, l'intero gettito dell'addizionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l.r. 15/1997, è riassegnato sui bilanci regionali degli esercizi successivi per il finanziamento degli impianti medesimi.”.

Art. 3*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
(Vittoriano Solazzi)

